

proposta di legge n. 397

a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Ortenzi, Bugaro, Pieroni, Romagnoli

presentata in data 24 febbraio 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2012, N. 40:
“ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA REGIONE MARCHE”

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge ha lo scopo di apportare alcune modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 relativa all'istituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, la cui necessità è suggerita dalle problematiche evidenziate nella prima applicazione.

In primo luogo occorre individuare il preciso campo di applicazione della legge, ed in particolare dell'articolo 4, confermando e specificando la finalità dell'organismo, quale strumento di controllo interno sullo svolgimento dell'attività amministrativa da parte della Giunta regionale in funzione collaborativa sia con l'Assemblea legislativa, titolare dei poteri di controllo sull'esecutivo, che della Corte dei conti.

In secondo luogo occorre prevedere che la durata in carica dell'organismo (tre anni) sia conteggiata a partire non dalla nomina, come attualmente previsto, ma dall'effettiva costituzione dell'organismo che avviene in un momento successivo.

In terzo luogo occorre prevedere, entro alcuni limiti prestabiliti, il rimborso spese per i componenti del Collegio che abitano in un comune

diverso da quello in cui hanno sede gli uffici regionali, al fine di garantire una omogeneità di trattamento economico tra i soggetti interessati ed assicurare la migliore funzionalità dell'organismo.

Il rimborso riconosciuto per le spese di viaggio corrispondente a quello dei dirigenti dell'Assemblea legislativa, è definito sulla base di quanto stabilito con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 202 del 9 novembre 2010, mentre quello per i pasti è stabilito dall'articolo 36 del CCNL di lavoro del 23 dicembre 1999. Sulla base dei suddetti criteri per le spese di viaggio si è calcolato un rimborso pari ad un decimo del costo della benzina moltiplicato per il doppio della distanza in caso di impiego della propria auto e il rimborso del costo di un biglietto di seconda classe in caso di utilizzo del treno; per i pasti è fissato un rimborso massimo di euro 30,55. Il maggior onere derivante dalla modifica introdotta dall'articolo 3 è stimato per l'anno 2014 in euro 2.100,00 considerato che le condizioni per il rimborso di tali spese si riferiscono a due dei componenti del Collegio che risiedono in località diversa dalla sede degli uffici regionali.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 40/2012)

1. L'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Controlli sulla gestione ed altri compiti del Collegio)

1. Il Collegio, nell'ambito della gestione da parte della Giunta regionale degli atti indicati all'articolo 3:

- a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione amministrativa;
- c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
- d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

2. Il Collegio, su richiesta della Giunta regionale o dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale svolge attività di controllo ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 1. Il Collegio inoltre:

- a) riferisce alla Giunta regionale ed alla commissione assembleare competente in materia di bilancio su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- b) formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione e svolge ulteriori specifiche attività di controllo;
- c) si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 40/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 la parola: “nomina” è sostituita dalla seguente: “costituzione”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 40/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai componenti del Collegio che risiedono in un comune diverso da quello sede degli uffici regionali spetta per ciascun accesso agli uffici regionali, fino ad un massimo di dodici

l'anno, un rimborso delle spese di viaggio e dei pasti in misura corrispondente a quello previsto per i dirigenti dell'Assemblea legislativa.”.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 3, pari ad euro 2.100,00, si fa fronte per l'anno 2014 mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto nell'UPB 20803 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"; per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio nell'ambito delle spese stanziate per l'applicazione della l.r. 40/2012 a carico dell'UPB 10503.

SCHEMA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

Pdl concernente: Modifiche alla legge regionale 3.12.2012, n. 40 (Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione Marche)

Iniziativa Ufficio di presidenza

Articolo		Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa		Copertura degli oneri
				2014	Anni successivi	
1	Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 40/2012	Senza oneri				
2	Modifica all'articolo 8 della l.r. 40/2012	Senza oneri				
3	Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2012	Corrente	Continuativa			
4	Disposizioni finanziarie	Corrente	Continuativa	€ 2.100,00	Legge di bilancio	Anno 2014: Mediante impiego di quota parte dello stanziamento dell'UPB 20803

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA II COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Dott.ssa Loretta L'ippi)

